

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 127

Euro 2,05

Anno 39

26 settembre 2008

N. 166

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
DELLO STATUTO DEL COMUNE DI

COPPARO

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI***Sommario*****STATUTO DEL COMUNE DI:**

COPPARO

pag. 3

COMUNE DI
COPPARO
(Ferrara)

COMUNICATO

STATUTO

Modificato dal Consiglio comunale con delibera n. 36 del 28/6/2008.
Pubblicato all'Albo pretorio dal 26/7/2008 al 25/8/2008

INDICE

CAPO I – Principi fondamentali

- Art. 1 – Il Comune
- Art. 2 – Il territorio
- Art. 3 – La sede
- Art. 4 – Lo stemma ed il gonfalone
- Art. 5 – L'Albo pretorio
- Art. 6 – I beni comunali
- Art. 7 – I principi
- Art. 8 – I principi dell'azione amministrativa

PARTE I**CAPO II – Funzioni, compiti e programmazione**

- Art. 9 – Le funzioni del Comune
- Art. 10 – Il finanziamento del Comune
- Art. 11 – I servizi pubblici locali
- Art. 12 – I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
- Art. 13 – La programmazione

CAPO III – Azione popolare, diritti di accesso e di informazione ai cittadini

- Art. 14 – I soggetti della partecipazione popolare
- Art. 15 – La valorizzazione e la promozione della partecipazione
- Art. 16 – La valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato
- Art. 17 – La partecipazione alla gestione dei servizi sociali
- Art. 18 – Gli organismi di partecipazione
- Art. 19 – La Conferenza dei Presidenti di Frazioni
- Art. 20 – Le situazioni giuridiche soggettive e la partecipazione degli interessati
- Art. 21 – L'iniziativa e le proposte popolari
- Art. 22 – Le consultazioni
- Art. 23 – Le forme del referendum e i soggetti di attivazione
- Art. 24 – Il Difensore civico
- Art. 25 – L'elezione revoca e dimissioni del Difensore civico comunale
- Art. 26 – Mezzi del Difensore civico
- Art. 27 – La Pro-loco
- Art. 28 – La Conferenza dei Servizi

CAPO IV – Forme di accesso dei cittadini alla informazione e ai procedimenti amministrativi

- Art. 29 – Il diritto d'informazione e di accesso
- Art. 30 – Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

PARTE II**CAPO V – Le attribuzioni degli organi***Sezione I – Gli organi del Comune*

- Art. 31 – Gli organi istituzionali del Comune
- Art. 32 – Forma di partecipazione delle minoranze e delle opposizioni politiche
- Art. 33 – Condizione giuridica degli Amministratori locali
- Art. 34 – Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 35 – Maggioranze qualificate

Sezione II – Il Consiglio comunale

- Art. 36 – Il Consiglio comunale

- Art. 37 – Principi generali di funzionamento
- Art. 38 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 39 – Presidente, Vice Presidente del Consiglio e Consigliere anziano
- Art. 40 – I Consiglieri comunali
- Art. 41 – Gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo
- Art. 42 – La decadenza e le dimissioni del Consigliere comunale
- Art. 43 – Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali
- Art. 44 – Le attribuzioni del Consiglio
- Art. 45 – Le Commissioni del Consiglio

Sezione III – La Giunta

- Art. 46 – La composizione della Giunta
- Art. 47 – La nomina della Giunta e durata in carica
- Art. 48 – Funzionamento della Giunta
- Art. 49 – Le competenze della Giunta comunale
- Art. 50 – Deleghe assessorili
- Art. 51 – Cessazione di singoli componenti della Giunta

Sezione IV – Il Sindaco

- Art. 52 – Elezione e funzioni del Sindaco
- Art. 53 – Le attribuzioni del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione
- Art. 54 – Attribuzioni di competenze da parte del Sindaco ai Consiglieri comunali
- Art. 55 – Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
- Art. 56 – Il Vice-Sindaco
- Art. 57 – La Conferenza dei Sindaci dell'ex-mandamento
- Art. 58 – La mozione di sfiducia
- Art. 59 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco
- Art. 60 – La rimozione e la sospensione degli amministratori

CAPO VI – Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici e degli Organi titolari di Uffici*Sezione I – L'organizzazione degli uffici*

- Art. 61 – I criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 62 – Le strutture organizzative del Comune
- Art. 63 – Il Segretario generale
- Art. 64 – Il Direttore generale
- Art. 65 – Il Vice-Segretario generale
- Art. 66 – Le attribuzioni dei Dirigenti
- Art. 67 – Le determinazioni
- Art. 68 – Controlli interni

Sezione II – La responsabilità

- Art. 69 – Pareri dei responsabili
- Art. 70 – Responsabilità verso il Comune
- Art. 71 – Responsabilità dei contabili

Sezione III – L'ordinamento dei servizi pubblici locali

- Art. 72 – Disposizioni generali e forme di gestione
- Art. 73 – Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative
- Art. 74 – L'azienda speciale
- Art. 75 – L'istituzione
- Art. 76 – Disposizioni comuni alle aziende speciali ed alle istituzioni
- Art. 77 – La società per azioni o a responsabilità limitata

Sezione IV – Forme associative istituzionali – Accordi di programma

- Art. 78 – Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
- Art. 79 – Convenzioni
- Art. 80 – Consorzi
- Art. 81 – Accordi di programma
- Art. 82 – Unione dei Comuni
- Art. 83 – Associazioni intercomunali

CAPO VII – **Finanza e contabilità**

- Art. 84 – Ordinamento

- Art. 85 – Attività finanziaria del Comune
- Art. 86 – Amministrazione dei beni comunali
- Art. 87 – Attività contrattuale
- Art. 88 – La revisione economico-finanziaria
- Art. 89 – Il controllo di gestione contabile e la contabilità economica

CAPO VIII – **Disposizioni finali**

- Art. 90 – Il criterio interpretativo dello Statuto e dei Regolamenti
- Art. 91 – La deliberazione dello Statuto ed entrata in vigore

(segue allegato fotografato)

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1

Il Comune

1 Il Comune - fondato nel 1865 - è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, indirizza la propria attività all'instaurazione di rapporti di fiducia con i cittadini, uniforma la propria azione ai principi di legalità ed equità, trasparenza e pubblicità, efficienza ed efficacia.

2 Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3 Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e leggi del coordinamento della finanza pubblica.

4 Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione e secondo il principio di sussidiarietà ed adeguatezza, le funzioni da essi attribuite o delegate, per perseguire le finalità sancite dalla Costituzione, nel rispetto della storia, della cultura e delle tradizioni locali nell'ambito di una visione unitaria del tessuto socio-economico del territorio.

5 Il Comune esercita le funzioni amministrative nell'ambito del proprio territorio, promuove raccordi con lo Stato, le Regioni ed i Comuni limitrofi, con particolare attenzione a quelli dell'ex Mandamento, cioè Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo.

A questo scopo predispone forme, modi, tempi, supporti tecnici ed organizzativi, mezzi e procedure per armonizzare l'azione dei vari livelli di governo su tutte le materie e le attività di comune interesse.

6 Il territorio del Comune di Copparo comprende le seguenti frazioni:

- Ambrogio;
- Brazzolo;
- Coccanile - Cesta;
- Fossalta;
- Gradizza;
- Sabbioncello San Pietro;
- Sabbioncello San Vittore;
- Saletta – Cà Matte;
- Sant'Apollinare;
- Tamara;
- Ponte San Pietro.

7 Il Regolamento delle Frazioni può prevedere forme di accorpamento delle stesse ai fini della costituzione dei loro organismi di partecipazione denominati Comitati; apposito regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni dei Comitati e i rapporti con l'Amministrazione comunale. Il referente per i rapporti con le frazioni è individuato nell'Assessore con delega al decentramento.

8 I Comitati di frazione rappresentano le esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del Comune.

9 I componenti dei Comitati di Frazione vengono nominati dal Consiglio Comunale sulla base dei risultati conseguiti nelle frazioni dalle varie liste e/o coalizioni alle ultime elezioni comunali.

Art.2

Il territorio

1 Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti in 142 fogli di mappe catastali, scala 1:1000 e 1:2000, confina a Nord con i Comuni di Ro e di Berra, a Sud con i Comuni di Formignana e di Ferrara, ad Est con il Comune di Jolanda di Savoia, ad Ovest con i Comuni di Ferrara e di Ro; tali fogli catastali costituiscono parte integrante del presente Statuto.

2 La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita.

3 L'amministrazione Comunale si riserva di coinvolgere la popolazione interessata anche ricorrendo a Referendum.

Art. 3

La sede

1 La sede del Comune è fissata nel Palazzo Municipale sito in Via Roma,28. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la stessa si riuniscono la Giunta, il Consiglio, le Commissioni e i Gruppi Consiliari e tutti gli altri organismi del Comune, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede, previa deliberazione.

Art. 4

Lo stemma ed il gonfalone

- 1 Lo stemma è così raffigurato: araldo diviso verticalmente in due parti uguali raffigurante sul campo a sinistra blu un fascio d'erba e sul campo rosso una coppa d'oro, è stretto da un ramo di quercia sulla destra e da un ramo d'alloro sulla sinistra, sovrastato da una corona a punte merlate.
- 2 Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
- 3 La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
- 4 L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 5

L'Albo Pretorio

- 1 Il Comune ha un Albo Pretorio presso la sede municipale per la pubblicazione dei propri atti. Altri albi possono essere collocati in altre parti del territorio, ai soli fini di una maggiore informazione dei cittadini, ma senza alcun effetto ai fini della pubblicazione degli atti. Al Sindaco spetta la scelta di collocazione di tutti gli albi.

Art. 6

I beni comunali

- 1 I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
- 2 I beni patrimoniali sono disponibili o indisponibili.
- 3 I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione da parte del Comune ai fini istituzionali, sono soggetti a gestione economica finalizzata al massimo della redditività.
- 4 La destinazione dei beni immobili è decisa con apposita delibera consiliare.
- 5 Gli usi civici sono regolati dalle leggi in materia.

Art. 7

Principi

1 Il Comune ispira la propria azione ai principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di democrazia e di pace, indicati dalla Costituzione. Riconosce la dignità ed il valore di ogni persona.

Concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la realizzazione della persona, indipendentemente dalle sue condizioni psichiche e fisiche, economiche e sociali, dalla sua razza, dalla sua età, dal suo sesso, dalla sua ideologia politica e fede religiosa.

2 Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità umana. Sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

3 Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali, professionali e di categoria su base nazionale e territoriale operanti nel territorio del proprio Comune.

4 Favorisce la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative dell'ente locale, della Provincia, della Regione e dello Stato.

5 Riconosce nell'informazione la leva essenziale per garantire la massima trasparenza dell'Amministrazione Comunale.

6 Riconosce la necessità di assicurare ai cittadini il pieno e permanente controllo sulla amministrazione locale, anche attraverso la predisposizione di garanzie particolari per i procedimenti, che comportano la gestione di risorse pubbliche o l'esercizio di una elevata discrezionalità amministrativa.

7 Promuove uno sviluppo economico che sia socialmente ed ecologicamente compatibile, salvaguardando e tutelando il territorio e le risorse ambientali comunali, quali beni della comunità, garantendo l'integrità e la corretta utilizzazione.

8 Considera proprio compito primario la tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione locale, ed opera per promuovere la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli ed indifesi.

9 Promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, adeguando a questo scopo i tempi e le modalità organizzative della propria amministrazione.

10 Promuove il reciproco rispetto e la valorizzazione delle diverse culture presenti nella realtà locale.

11 Considera come propri i valori dell'unione politica europea ed esprime interesse ad organizzarsi in tale dimensione. A tale fine partecipa attivamente alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali, nell'ambito di un processo di integrazione europea ed internazionale che valorizzi sempre più il ruolo insostituibile dei poteri locali.

Art. 8

I principi dell'azione amministrativa

1 L'azione amministrativa del Comune si svolge nel rispetto del principio secondo il quale compete agli organi di direzione politica la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; mentre spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilità della gestione e dei risultati.

2 Il Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retto da criteri di economicità, di efficacia, di efficienza e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni, che disciplinano singoli procedimenti.

3 Il Comune non può aggravare il procedimento, che deve svolgersi in conformità della legge, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Parte I

Capo II

Funzioni, compiti e programmazione

Art.9

Le funzioni del Comune

- 1 Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio Comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- 2 Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e lo Stato, adottando appositi regolamenti informati ai principi di organizzazione relativi alla gestione degli uffici e dei servizi pubblici locali, ai sensi del Capo VI, Sez.I, II e III del presente Statuto.
- 3 In particolare ed ai fini esemplificativi il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a pianificazione territoriale del suolo Comunale;
 - b viabilità, traffico e trasporti;
 - c tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - e raccolta e distribuzione delle acque e delle risorse energetiche;
 - f servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - i polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza Comunale;
 - l. altre funzioni e compiti previsti dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e dalle altre leggi dello Stato e della Regione.

Art. 10

Il finanziamento del Comune

1 Al Comune competono: le entrate patrimoniali, i trasferimenti e le risorse per investimenti, le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti per legge o per regolamento, con particolare riferimento al comma quattro dell'art. 149 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL..

Art. 11

I servizi pubblici locali

1 Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare i principi statutari, secondo le norme fissate per l'ordinamento dei servizi di cui al Capo VI del presente Statuto, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all'art. 40 della legge 5-2-92 n. 104, si dà atto che apposito Regolamento dovrà prevedere le modalità del coordinamento degli interventi a norma di quanto previsto dal 2° comma dell'articolo sopra citato.

Art. 12

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1 Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, dello stato civile, di statistica e di leva militare.

2 Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

3 Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che disciplina anche i relativi rapporti finanziari, assicurandone le risorse necessarie.

4 Competono al Sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che vengono svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 13

La programmazione

- 1 Il Comune assume i principi ed i criteri della programmazione coordinata con lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
- 2 Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
- 3 Il Comune informa la politica del bilancio e delle risorse finanziarie ai principi ed alle regole della programmazione, nonchè della verifica e del controllo di gestione.
- 4 Il Regolamento di contabilità si ispira ai principi ed ai criteri della programmazione economica finanziaria, dettagliandone le procedure ed i procedimenti.

Capo III

Azione popolare, diritti di accesso e di informazione ai cittadini

Art. 14

I soggetti della partecipazione popolare

- 1 Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, oltre che ai cittadini dell'Unione Europea e ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Copparo, anche ai seguenti soggetti:
 - a ai cittadini residenti nel Comune di Copparo, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo deroghe particolari previste nei regolamenti;
 - b ai cittadini non residenti nel Comune di Copparo, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio o che a queste siano interessati per il futuro;
 - c agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Copparo;
 - d agli stranieri non residenti nel Comune di Copparo ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio, regolarmente soggiornanti.
- 2 Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 15

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1 Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di frazione. Il Comune riconosce ed esalta la funzione del volontariato, consentendone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi, purché lo stesso sia organizzato e riconosciuto per la cura degli interessi economici, sociali, sportivi e culturali, che si svolgono nell'ambito della comunità locale.

Art. 16

La valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato

1 La valorizzazione delle libere forme associative avviene secondo principi di equità e di trasparenza, nei modi e nelle forme previste dai Regolamenti.

Il Comune, nel rispetto delle vigenti leggi, istituisce apposito Albo per il riconoscimento delle libere associazioni e delle organizzazioni di volontariato.

Art. 17

La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1 Il Comune - ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale - può costituire un'istituzione con le modalità previste dall'art. 78 del presente Statuto, quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale e, ove lo ritenga utile, lo può affidare -per la gestione- ad associazioni, enti od organismi aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione Comunale.

Art. 18

Gli organismi di partecipazione

- 1 Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
- 2 Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che il Comune vorrà loro sottoporre o che da questi vengano allo stesso sottoposti.
- 3 Sono istituiti gli organismi di partecipazione seguenti:
 - i Comitati di frazione;
 - la Consulta per le azioni positive e pari opportunità;
 - i Consigli, Consulte, Organismi o Comitati di Quartiere che il Comune ritenga opportuno costituire.
- 4 Essi saranno dotati di apposito regolamento di funzionamento.

Art. 19

La Conferenza dei Presidenti di Frazione

- 1 E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Frazione e di Quartiere, se costituiti.
- 2 La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco o dal suo sostituto.
- 3 Le disposizioni del regolamento del Consiglio Comunale, che disciplinano il funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale, sono valide, in quanto compatibili, per lo svolgimento dei lavori della Conferenza.

Art. 20

Le situazioni giuridiche soggettive e la partecipazione degli interessati

1 Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti, che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, ai fini della loro partecipazione, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande, secondo le norme previste da apposito Regolamento.

2 L'intervento dei soggetti interessati alla partecipazione del procedimento amministrativo avviene in conformità delle disposizioni del Capo III della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 21

L'iniziativa e le proposte popolari

1 Tutti i soggetti di cui all'art.14 hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sia in forma singola che associata, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nelle forme previste dalle disposizioni regolamentari.

2 E' garantito l'esame tempestivo da parte degli Uffici competenti ed è assicurata risposta scritta entro 30 giorni a cura del Sindaco o degli Assessori.

Art. 22

Le consultazioni

1 Il Comune ai fini della consultazione dei cittadini in forma singola o associata, oltre ad utilizzare i rapporti con le Consulte Comunali, avvia audizioni e consultazioni ad iniziativa del Sindaco, degli Assessori e della Giunta, delle Commissioni Consiliari, dei Gruppi Consiliari, nelle forme previste dal regolamento che disciplina il funzionamento degli organi istituzionali.

2. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.

Art. 23

Le forme del referendum e i soggetti di attivazione

- 1 Sono istituite le seguenti forme di referendum, su materie di esclusiva competenza locale:
 - consultivo
 - propositivo

- 2 Il referendum è convocato ad iniziativa:
 - del 50% dei Consiglieri Comunali;
 - della Giunta;
 - del 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

- 3 Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco su parere conforme della apposita Commissione Speciale.

- 4 Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati, con l'espressione del voto per urna.

- 5 Sono escluse dal referendum le materie seguenti:
 - a Materie tributarie, penali ed elettorali;
 - b Atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;
 - c Personale del Comune e delle aziende municipalizzate;
 - d Regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - e Bilanci, finanza, tributi locali e contabilità;
 - f materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
 - g pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - h i provvedimenti che riguardino la tutela e la salvaguardia delle minoranze etniche e religiose.

- 6 Per l'esame dei risultati del referendum è indetta apposita riunione consiliare, da tenersi entro 30 giorni dalle votazioni, che adotta le determinazioni del caso.

- 7 All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione fa fronte con proprie risorse.

- 8 Apposito regolamento disciplina la materia.

Art. 24

Il Difensore Civico

- 1 Il Difensore Civico Comunale è istituito al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Comunale stessa, dei Consorzi o Enti da essa istituiti o controllati.
- 2 Il Difensore Civico deve segnalare al Sindaco anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione e degli Enti sopra citati nei confronti dei cittadini.
- 3 Il Difensore Civico è obbligato a presentare al Consiglio una relazione semestrale, ove illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione Comunale.
- 4 Il Difensore Civico ha il diritto di ricevere copia di tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale.
- 5 Il Difensore Civico si pronuncia sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale nei limiti dei rilievi sollevati da almeno un quarto dei Consiglieri Comunali mediante richiesta scritta e motivata eventualmente anche previa richiesta di riesame dell'atto da parte dell'organo competente.
Di questi rilievi e delle controdeduzioni eventualmente deliberate dagli organi competenti ne farà oggetto nella relazione semestrale.
- 6 Il Difensore Civico Comunale è componente della Commissione Speciale per l'ammissibilità dei referendum comunali.
- 7 Apposito regolamento Comunale determina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico Comunale.
- 8 Qualora altri Comuni ritengano necessario avvalersi del Difensore Civico, prevedendolo nei loro Statuti, è data facoltà al Comune di esperire modalità per la convenzione con una o più Amministrazioni, sull'utilizzo comune del Difensore Civico.

Art. 25

L'elezione revoca e dimissioni del Difensore Civico Comunale

1 Il Difensore Civico Comunale è eletto con voto pari ai 4/5 dei consiglieri in carica in sede di prima votazione, con i 2/3 dei Consiglieri in carica in sede di seconda votazione oppure con la metà più uno dei Consiglieri in carica nella terza votazione tra i cittadini di provata esperienza, moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i quarant'anni di età e non superati i settanta anni. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono previsti dal relativo regolamento comunale.

2 Egli resta in carica 3 anni, può essere rieletto per non più di una volta. Può essere revocato, con atto motivato, da parte del Consiglio Comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati.

3 Il Difensore Civico Comunale è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Sindaco- prima di assumere l'incarico - secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

4 Il Difensore Civico entro trenta giorni dall'elezione, presenta al Consiglio Comunale una sintesi di programma, indicando le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa.

5 Qualora il Difensore Civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla data di presentazione della lettera di dimissioni al Protocollo Generale provvede alla sua sostituzione. Sino a tale elezione il Difensore Civico dimesso resta in carica.

Art. 26

Mezzi del Difensore Civico

1 Il Comune organizza, per le attività del Difensore Civico, un Ufficio dotato di una struttura organica idonea.

Art. 27

La Pro-loco

1 Il Comune con delibera del Consiglio Comunale riconosce e approva lo Statuto della Pro-loco di Copparo secondo le disposizioni della legge regionale.

2 Il Comune designa, con atto del Consiglio, i membri del Comitato di gestione della Pro-loco di propria rappresentanza.

Art. 28

La Conferenza dei Servizi

1 Il Comune indice la Conferenza dei Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.

2 Tale Conferenza può essere indetta dal Sindaco se trattasi dell'acquisizione di intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

Capo IV

Forme di accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi

Art. 29

Il diritto d'informazione e di accesso

1 Tutti i cittadini hanno diritto, in forma singola ed associata, di accedere alla visione degli atti amministrativi ed ottenere eventuale rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, secondo le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti in materia.

2 I titolari d'interessi giuridicamente rilevanti hanno diritto, in forma singola od associata, di accedere agli atti amministrativi, ai documenti, nonché alle informazioni relative agli atti e alle procedure e allo stato di esame di documenti, di progetti e di provvedimenti che comunque li riguardino. Le modalità di accesso sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 30

Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

1 Le organizzazioni sindacali riconosciute dalla legge e firmatarie di contratti collettivi di lavoro sono titolari del diritto di informazione relativo all'attività amministrativa e politico istituzionale dell'Ente.

2 Il diritto d'informazione, preventivo e tempestivo, delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati ai dipendenti dell'Ente non esclude quello di contrattazione decentrata ed è esercitato secondo le disposizioni degli accordi collettivi ed a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

3 Il diritto d'informazione delle organizzazioni sindacali di cui al precedente comma è esercitato a titolo gratuito in quanto atto dovuto per il Comune.

Parte II

Capo V

Le attribuzioni degli organi

Sez. I - Gli organi del Comune

Art. 31

Gli organi istituzionali del Comune

- 1 Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
- 2 Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 3 La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 4 Il Sindaco è organo monocratico, responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli è il legale rappresentante del Comune, è capo dell'Amministrazione Comunale, ufficiale del Governo per i servizi di competenza statale e membro del Consiglio Comunale.

Art. 32

Forma di partecipazione delle minoranze e delle opposizioni politiche

- 1 Il presente statuto disciplina le forme di partecipazione delle minoranze alle attività dell'Ente. Le minoranze consiliari devono essere informate preventivamente, attraverso la conferenza dei capigruppo, delle problematiche inserite all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
- 2 Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e/o di garanzia ove costituite.

Art. 33

Condizione giuridica degli amministratori locali

1 Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo d'astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado.

2 Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

3 Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.

4 La legge disciplina la posizione giuridica degli amministratori lavoratori dipendenti, le indennità, aspettative, licenze, permessi rimborsi spese ed indennità di missione, oneri previdenziali, assistenziali assicurativi e le disposizioni fiscali ed assicurative.

5 Gli amministratori sono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 34

Deliberazioni degli organi collegiali

1 Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2 L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3 Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute relativamente ai punti in cui si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

4 I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

5 Le proposte sottoposte al Consiglio Comunale si intendono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che specifiche norme di legge prevedano un quorum speciale.

Art. 35

Maggioranze qualificate

1 Oltre alle maggioranze qualificate prescritte da altre disposizioni del presente Statuto e dalla legge, le deliberazioni di approvazione dei programmi e delle relazioni previsionali e programmatiche, del Bilancio preventivo e di quello consuntivo, dei regolamenti del piano territoriale urbanistico debbono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

Sezione II - Il Consiglio Comunale

Art. 36

Il Consiglio Comunale

1 Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2 L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la composizione, i casi di scioglimento, sospensione, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica e le responsabilità sono regolati dalla legge.

3 Il deposito delle liste o candidature di cui all'art. 3 della legge 25-3-'93, n. 81, deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio sino al giorno precedente la data fissata per le elezioni. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale dovrà altresì rendersi pubblico, con le stesse modalità di cui in precedenza, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

4 Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio è convocato dal Sindaco e presieduto dal Consigliere anziano. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto il Consiglio Comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle relative sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta il Consiglio elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967 n.223.

5 Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6 Il Consiglio Comunale:

- Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari;
- Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consigliere;
- Conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa;

7 Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

8 Il Sindaco e gli Assessori delegati rispondono alle interrogazioni o interpellanze, in forma scritta o orale, secondo le modalità indicate dall'interrogante, entro 30 giorni, con l'osservanza dei procedimenti definiti dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 37

Principi generali di funzionamento

- 1 Il Consiglio Comunale adotta il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle Commissioni Consiliari in conformità ai seguenti principi:
 - a- l'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
 - b- ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
 - c- le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
 - d- sentito il Sindaco, la convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del Consiglio.
 - e- la convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio. L'avviso scritto prevede anche una seconda convocazione.
 - f- il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 - g- l'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
 - h- l'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
 - i- la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
 - l- le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
 - m- la prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

- n- in caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- o- nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.
- p- la seduta è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
- q- il presidente del Consiglio ha poteri di direzione lavori e garante delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato.
- r- nel regolamento del Consiglio Comunale è fissato il periodo di tempo da dedicare, in ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e interpellanze.
- s- nel regolamento del Consiglio Comunale è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto.
- t- apposito regolamento consiliare stabilisce le modalità attraverso le quali sono fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie e le risorse finanziarie nonché proprie strutture.

Art. 38

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato.
2. Ciascun consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione ordinaria a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, contestualmente al conto consuntivo. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 39

Presidente, Vice Presidente del Consiglio e Consigliere Anziano

1 Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio Comunale. Viene istituita la figura di Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza contemporanea del Presidente e Vice Presidente le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Consigliere Anziano.

2 Alla nomina del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente, che durano in carica quanto l'organo che li ha eletti, si dovrà procedere nella prima seduta di insediamento del Consiglio neo eletto subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri.

Se la vacanza avviene per dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa durante la durata in carica del Consiglio, si dovrà procedere alla nomina del Presidente o del Vice Presidente nella prima seduta utile del Consiglio.

3 Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente sono eletti tra i Consiglieri stessi e su proposta dei gruppi consiliari, con voto pari ai 4/5 dei Consiglieri in carica in sede di prima votazione, con i 2/3 dei Consiglieri in carica in sede di seconda votazione, oppure con la metà più uno dei Consiglieri in carica nella terza votazione.

4 Il Presidente del Consiglio svolge le seguenti funzioni:

- a convoca e presiede il Consiglio Comunale;
- b firma i provvedimenti adottati dal Consiglio;
- c convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo per coordinare le iniziative e le attività del Consiglio;
- d riceve gli atti di dimissione dei Consiglieri Comunali presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione;
- e assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5 Il Presidente del Consiglio può chiedere la presenza della Polizia Municipale alla seduta del Consiglio Comunale; le modalità di presenza ed intervento sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

6 E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri. A parità di voti di maggior cifra individuale, le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 40

I Consiglieri Comunali

- 1 I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
- 2 I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. I consiglieri subentranti in caso di surrogazione sono invitati a partecipare alla seduta del Consiglio relativa alla surroga dei consiglieri dimissionari da effettuarsi con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Qualora siano presenti, immediatamente dopo la surroga, vengono invitati a partecipare al Consiglio, integrando il numero dei consiglieri presenti.
- 3 La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 4 I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Il referente responsabile dell'accesso è individuato nel Segretario Generale e/o Dirigente. Inoltre i consiglieri hanno diritto a ottenere, da parte del presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
- 5 Ai singoli Consiglieri è consentito estrarre copia degli atti previa richiesta secondo le modalità previste nell'apposito regolamento. La richiesta del consigliere di accesso deve essere motivata e contenere l'indicazione degli atti, provvedimenti e documenti di cui si intenda avere copia.
- 6 I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
- 7 Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura, nel caso di assoluzione, le coperture delle spese processuali ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interessi con l'Ente.
- 8 Ciascun Consigliere ha l'obbligo di dichiarare i redditi posseduti all'inizio del mandato e successivamente, entro il 30 giugno di ciascun anno di durata del mandato. Le dichiarazioni rilasciate dai Consiglieri sono rese pubbliche. Essi rendicontano le spese sostenute per la campagna elettorale in conformità alla dichiarazione preventiva adottata prima delle elezioni locali.

Art. 41

Gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo

1 I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2 I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 1 membro.

3 E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dal presente statuto, nonché dall'art. 38 D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4 Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

5 Il presidente del Consiglio convoca la conferenza dei capi gruppo per coordinare le iniziative e le attività del Consiglio Comunale.

Art. 42

La decadenza e le dimissioni del Consigliere Comunale

1 I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il presidente del Consiglio Comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

2 Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3 Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione degli atti di dimissione quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141 D.L.gs.n. 267/2000 per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati al Consiglio, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 43

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

1 Nel Consiglio Comunale il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2 Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 D.L.gs.n.267/2000 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1° comma del presente articolo.

Art. 44

Le attribuzioni del Consiglio

- 1 Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2 Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti dell'Ente e di eventuali aziende speciali, i regolamenti salva l'ipotesi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di competenza della Giunta Comunale;
 - b) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali ed elenco annuale lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale e di altri funzionari;
 - l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate per legge;

- m) l'elezione del Difensore Civico Comunale;
- n) la designazione o la nomina e la rispettiva revoca altresì dei rappresentanti consiliari in seno alle Commissioni,
- o) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- p) le altre materie previste dalle leggi e dallo Statuto.

3 Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4 Il Consiglio, su proposta di 1/5 dei Consiglieri, può chiamare il Collegio dei Revisori dei Conti a riferire sull'andamento economico-finanziario della gestione del Comune. Ove si prevedano o si presentino squilibri ovvero si riscontrino irregolarità contabili e finanziarie, il Consiglio concorda con i revisori gli opportuni rimedi e può, altresì, affidare al collegio il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

5 Il Consiglio decide altresì sulle interpretazioni dello Statuto e dei regolamenti di competenza, causa di conflitti di attribuzioni che insorgano tra organi o soggetti titolari di funzioni attribuite dal presente Statuto. La valutazione del Consiglio ha valore di interpretazione autentica.

6 Le funzioni del Consiglio non sono delegabili.

7 Il Consiglio Comunale può disporre l'audizione del Direttore e dei Dirigenti del Comune, delle istituzioni, dei consorzi o delle aziende speciali, nonché di esperti o rappresentanti di associazioni, enti od organismi di volontariato.

Art. 45

Le Commissioni del Consiglio

1 Il Consiglio all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti con funzioni preparatorie e referenti sugli atti di competenza del Consiglio, costituite con criterio proporzionale. Per criterio proporzionale si intende esattamente la distribuzione della rappresentanza tra maggioranza e minoranza in seno al consiglio comunale.

2 Le Commissioni sono permanenti, speciali, , di controllo e/o di garanzia, di inchiesta; queste ultime durano in carica fino all'assolvimento dei compiti affidati dal Consiglio.

3 Le Commissioni speciali sono incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

4 Le Commissioni di inchiesta sono incaricate di svolgere indagini su particolari problemi, con obbligo di riferire al Consiglio nell'ambito dei loro lavori. Il Direttore generale e/o i Dirigenti del Comune, di Enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Le stesse si compongono di un membro per ogni gruppo consiliare.

Per quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni si fa espresso riferimento a quanto previsto nel regolamento per le commissioni consiliari permanenti.

5 Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e/o di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6 Le Commissioni permanenti sono costituite in relazione alle materie attribuite ai singoli assessorati.

7 Le Commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente e possono disporre la revoca. Le procedure di elezione e revoca sono stabilite nel regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo.

8 Eventuali altre Commissioni sono istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali che non vengono gestiti in forma diretta dal Comune.

9 Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

10 Sono fatte salve le Commissioni previste da leggi speciali.

11 Il Sindaco e gli Assessori partecipano ai lavori delle Commissioni se invitati dal Presidente della Commissione stessa.

12 Le Commissioni consiliari possono richiedere la audizione del Sindaco, degli Assessori, del Segretario, del Direttore Generale e dei Dirigenti del Comune, delle istituzioni, dei consorzi o delle aziende speciali, nonché di esperti o di rappresentanti di associazioni, enti od organizzazioni di volontariato.

Sez. III - La Giunta

Art. 46

La composizione della Giunta

- 1 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette Assessori di cui uno con funzioni di vice Sindaco
- 2 Gli assessori sono nominati dal Sindaco nel numero che per propria valutazione ritiene adeguato e comunque non superiore a quanto previsto al comma 1, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
- 3 Qualora venga nominato assessore un consigliere Comunale, questi cessa dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista.
- 4 Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.
- 5 Non possono far parte della giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 6 I componenti della giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia, e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 47

La nomina della Giunta e durata in carica

- 1 Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio alla prima seduta successiva alla elezione.
- 2 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 3 Il Sindaco nella nomina della Giunta tiene conto delle disposizioni di cui alla legge 10-4-91 n. 125 parità uomo-donna.
- 4 Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 48

Funzionamento della Giunta

- 1 La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
- 2 Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite dalla stessa.
- 3 La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiori alla metà di quelli in carica compreso il Sindaco.
- 4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale quello del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

Art. 49

Le competenze della Giunta Comunale

- 1 La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa. Collabora con il Sindaco al governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza. Compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del segretario, del direttore generale o dei dirigenti.
- 2 La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- 3 Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono, a semplice istanza verbale, immediatamente accessibili.

Art. 50

Deleghe assessorili

- 1 Il Sindaco nell'atto di nomina di ogni singolo Assessore può prevedere le deleghe attribuite che possono essere modificate nel corso del mandato.
- 2 Per l'esercizio delle deleghe gli Assessori si avvalgono di funzionari in conformità alla struttura organizzativa del Comune.
- 3 Nell'ambito degli indirizzi generali di governo dell'Amministrazione nonché della programmazione annuale e pluriennale approvata dal Consiglio Comunale, è facoltà del Sindaco, per progetti di particolare rilevanza o aventi carattere di intersettorialità, attribuire specifiche deleghe assessorili e funzioni dirigenziali.
4. Ciascun Assessore può intervenire senza diritto di voto durante le sedute del Consiglio Comunale su argomenti che rientrano nelle competenze dell'organo esecutivo e per i quali non ritiene di intervenire direttamente il Sindaco o per i quali l'intervento dell'Assessore può integrare e chiarire la discussione.

Art. 51

Cessazione di singoli componenti della Giunta

- 1 I casi di cessazione anticipata dalla carica degli Assessori sono costituiti da:
 - dimissioni
 - revoca
 - decadenza
 - rimozione
 - decesso.
- 2 Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco e sono efficaci dal momento della presentazione.
- 3 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nei termini previsti nel Regolamento di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- 4 La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dalla legge e dalla mancata partecipazione a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.
- 5 La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previsti dall'art.142 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
- 6 Il Sindaco può procedere alla sostituzione degli Assessori cessati dalla carica. Dell'eventuale nomina darà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile.

Sez.IV - Il Sindaco

Art. 52

Elezione e funzioni del Sindaco

1 Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2 Entra in carica all'atto della proclamazione.

3 Rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai Dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

4 Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5 Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, conformandosi al precetto delle pari opportunità ai sensi dell'art.6 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

6 Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7 Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8 Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

9 Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

10 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla.

Art. 53

Le attribuzioni del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione

1 Il Sindaco ha rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori, consiglieri o dirigenti ai sensi del D.Lgs. n.267/2000. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune e in particolare:

- a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) Nomina il segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- c) Può nominare il Direttore generale secondo le procedure ed i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle vigenti normative;
- d) Conferisce e revoca al segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nei casi previsti dalla legge;
- e) Stabilisce criteri per armonizzare le competenze del Segretario Generale e della struttura burocratica dell'ente nel caso non venga nominato un Direttore Generale;
- f) Nomina le commissioni per le gare d'appalto ed il Dirigente che le presiede;
- g) Risolve i conflitti di competenza fra Segretario Generale e Dirigenti o Direttore Generale se nominato, sentite le parti;
- h) Indice i referendum comunali;
- i) Rilascia gli atti di notorietà pubblica;
- j) Promuove e assume iniziative per la conclusione di accordi di programma con i soggetti previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- k) E' autorità Comunale di protezione civile a termini dell'art. 15 -3° comma- legge 24-2-92 n. 225 e competente in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
- l) Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale;

- m) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente avvalendosi del segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- n) Promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
- o) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- p) Riceve le comunicazioni del Difensore Civico riguardanti le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta di cui all'art. 24 comma 5 e può promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno degli organi competenti la formulazione delle risposte ai rilievi sollevati dal Difensore Civico;
- q) Segnala al Presidente del Consiglio Comunale gli assessori che relazioneranno in sua vece o che interverranno per fornire sussidio o chiarimenti alla seduta assembleare;
- r) Propone argomenti da trattare in Giunta Comunale, ne dispone la convocazione e la presiede.

2 Nell'ambito della propria funzione di indirizzo, coordinamento e vigilanza, il Sindaco può convocare periodicamente, le riunioni del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, e dei Dirigenti al fine di meglio esplicitare gli indirizzi e le direttive del Consiglio e della Giunta, di controllare lo stato di avanzamento dei progetti e dei procedimenti in corso e di verificare i risultati raggiunti, di programmare l'attività per il mese successivo. A tali conferenze possono partecipare gli Assessori interessati, i Revisori dei Conti, eventuali esperti esterni. Il Segretario Generale redige direttamente o tramite un suo delegato un sommario verbale delle riunioni, indicante le decisioni assunte.

3 Nomina il Nucleo di valutazione e attribuisce le funzioni di Presidente. La composizione e il funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 54

Attribuzioni di competenze da parte del Sindaco ai Consiglieri Comunali

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei funzionari dell'Ente, il Sindaco può affidare, con apposito atto, ad uno o più Consiglieri comunali, compiti specifici in riferimento a determinate materie.
2. Tali compiti non possono comunque comportare, per il consigliere a cui sono affidati, l'esercizio di poteri di rappresentanza legale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.
3. Tale attribuzione è finalizzata ad una migliore azione di Governo esercitata dal Sindaco avvalendosi di tale strumento per un più efficace svolgimento del proprio mandato.
I consiglieri possono essere invitati come referenti alle sedute di Giunta.
4. E' comunque esclusa la possibilità di assumere atti a rilevanza interna e di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici dell'Ente.
5. L'attività svolta dai Consiglieri individuati dal Sindaco, non comporta corresponsione di alcuna indennità o gettoni di presenza.
6. Il Sindaco informa il Consiglio comunale sull'affidamento dei compiti di cui ai precedenti commi.

Art. 55

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

- 1 Il Sindaco, quale ufficiale di Governo sovrintende:
 - a. alla tenuta dei registri dello stato civile e delle popolazioni ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- 2 Il Sindaco, quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- 3 Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
- 4 Il Sindaco può delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge lo preveda agli Assessori e ai funzionari.
- 5 Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
- 6 Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
- 7 Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni.
- 8 In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel Comune, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 56

Il Vice-Sindaco

- 1 Il Vice-Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 2 In caso di assenza anche del Vice-Sindaco tutte le funzioni ad esso attribuite sono svolte dall'Assessore più anziano di età.
- 3 Delle assenze o degli eventuali impedimenti del Sindaco, e del Vice Sindaco devono essere edotti la Giunta, il Consiglio Comunale, il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti.

Art. 57

La Conferenza dei Sindaci dell'ex-mandamento

- 1 Il Sindaco o il suo sostituto promuove la Conferenza dei Sindaci, o dei loro sostituti, dei Comuni dell'ex mandamento Berra, Ro, Tresigallo, Jolanda di Savoia e Formignana per tutte le iniziative d'interesse del Comune che abbiano ricadute o effetti anche sul territorio degli altri Comuni.
- 2 Le decisioni della Conferenza sono riportate alle rispettive Giunte od ai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 58

La mozione di sfiducia

1 Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2 Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 59

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco

1 In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.

2 Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 D.Lgs.n.267/2000.

3 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4 L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione nominata dal Consiglio Comunale che, contestualmente, disciplina anche la procedura per l'accertamento dell'impedimento stesso.

5 Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

Art. 60**La rimozione e la sospensione
degli amministratori**

1 Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o per gravi e persistenti violazioni di legge.

2 In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

3 Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 58 e 59 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Capo VI

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici e degli Organi titolari di Uffici

Sez. I - L'organizzazione degli uffici

Art. 61

I criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1 L'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, sostanzia l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli scopi istituzionali del Comune con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

2 In conformità a quanto previsto dall'art.42 D.Lgs. n.267/2000 e dal presente Statuto vengono dettati i seguenti criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

- a autonomia, funzionalità, economicità della gestione, professionalità, responsabilità e collaborazione;
- b articolazione della struttura per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali e di supporto;
- c collegamento delle attività della struttura attraverso lo strumento della comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza prevista dalle vigenti leggi;
- d trasparenza attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini ed utenti e, per ciascun procedimento, attribuzione della responsabilità alle unità e soggetti amministrativi di riferimento nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- e armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre Amministrazioni Pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato e della complessiva realtà socio-economica del territorio;
- f responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- g flessibilità nell'organizzazione della struttura e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione, riqualificazione e trasformazione professionale, sia orizzontale che verticale e di mobilità di tutto il personale di ruolo all'interno dell'Ente, nonché tra l'Ente e le altre Amministrazioni Pubbliche, secondo le modalità ed i contenuti dei contratti collettivi di lavoro applicabili;

- h distinzione e separazione tra i compiti di direzione politica, quali definizione di obiettivi, programmi e priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, e i compiti di gestione amministrativa, quali autonomi poteri di direzione vigilanza e di controllo ed in particolare di gestione di risorse finanziarie, delle risorse umane e delle risorse strumentali mediante l'adozione di idonee tecniche di bilancio;
 - i istituzione dei controlli previsti dal D.Lgs. n. 286/99;
 - l disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dipendente secondo le disposizioni del D. L.gs 165/2001, delle norme a cui esso fa riferimento o rinvio, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro vigenti nel tempo;
 - m garanzia ai propri dipendenti di parità di trattamenti contrattuali, di pari condizioni ed opportunità per l'accesso al lavoro e sul luogo di lavoro, nonché di accrescimento e di espressione professionale;
 - n definizione di un sistema di rappresentanza del personale e di relazioni sindacali ai fini dell'organizzazione del lavoro, teso ad incentivare la partecipazione delle Organizzazioni sindacali ed a costruire il consenso del personale dipendente attraverso il confronto preventivo intorno alle scelte che l'Amministrazione intende compiere;
 - o verifica dei risultati e controllo della gestione in termini di efficacia, efficienza, economicità, qualità, trasparenza, equilibrio, equità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, da attuarsi mediante procedure predeterminate e per il tramite dei competenti organi interni;
 - p individuazione e determinazione della struttura dell'Ente nel rispetto delle funzioni assegnate dalla Costituzione, dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
 - q adozione e modifica della dotazione organica previa verifica degli effettivi fabbisogni.
- 3 In particolare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi deve disciplinare:
- a l'organico del personale e la relativa dotazione organica;
 - b l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, entro i limiti di classificazione dell'Ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.
 - c l'attribuzione, ai Dirigenti delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente;
 - d le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale e Dirigenti e del Direttore Generale;
 - e l'istituzione dell'ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le vigenti normative e disposizioni contrattuali stipulate in sede nazionale e decentrata.

- f i criteri e le modalità di conferimento di incarichi dirigenziali e di alte professionalità;
- g la disciplina della costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;
- h valutazione annuale dell'attività prestata a ogni livello avvalendosi, per i dirigenti apicali, degli strumenti di cui al D.lgs. n. 286 del 30/07/99; la valutazione del segretario generale e del direttore generale è fatta dal Sindaco;
- i i controlli interni in conformità ai criteri stabiliti dal D. lgs 286/99 prevedendo gli strumenti adeguati a:
- Garantire il controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - Garantire il controllo di gestione
 - Garantire il controllo di valutazione dei dirigenti
 - Garantire il controllo strategico.
- 4 Le norme del presente articolo s'applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle vigenti leggi.
- 5 Nell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti il Comune provvede osservando i criteri di legittimità, imparzialità e buon andamento stabiliti dall'art. 97 della Costituzione italiana.
- 6 L'attività di tutti i dipendenti deve essere improntata ai principi della responsabilità e collaborazione tra tutto il personale per potenziare il risultato dell'attività lavorativa.
- 7 Per quanto non espressamente sopra previsto, l'Ente, nel rispetto delle norme costituzionali e statali, si attiene segnatamente ai principi ed ai criteri desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ed al D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 62

Le strutture organizzative del Comune

1 La struttura organizzativa del Comune, di norma, è articolata in:

- settori;
- servizi;
- servizi autonomi;
- uffici di staff
- unità operative complesse;
- unità operative semplici.

Ad essa sono attribuite le competenze afferenti alle materie relative alle aree di attività del Comune per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai Dirigenti, ai funzionari ed ai dipendenti con contratto di lavoro individuale.

2 L'ordinamento, che regola i servizi e gli uffici, assegna le funzioni in modo articolato ai rispettivi uffici e servizi collocati nelle strutture di cui al comma precedente; ciò al fine della trasparenza amministrativa e della individuazione delle rispettive responsabilità nella elaborazione, istruzione e definizione dei procedimenti.

Art. 63

Il Segretario Generale

1 Il Comune ha un Segretario Generale, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico, e iscritto all'albo dei segretari comunali.

2 Il Sindaco nomina il Segretario Generale, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, con le modalità previste dalla legge.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario Generale in carica è tacitamente confermato. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.

Il Segretario Generale continua a svolgere le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, sino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

Il Segretario Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

3 Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è disciplinato dai contratti collettivi della categoria cui appartiene.

4 Il Sindaco, se si avvale della facoltà di nominare un Direttore Generale, contestualmente al provvedimento di nomina, deve disciplinare i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

5 Il Sindaco, quando non si avvalga della facoltà di nominare un Direttore Generale, può conferire le relative funzioni al Segretario Generale.

6 Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

7 Il Segretario Generale inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale e ne cura le verbalizzazioni;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- presiede l'ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
- riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

8 Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

9 Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni per la gestione congiunta dell'ufficio del Segretario Comunale.

Art. 64

Il Direttore Generale

- 1 Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 2 La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
- 3 Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, sovrintendendo alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
- 3 Al Direttore Generale compete in particolare:
 - a predisporre il piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art.197 comma 2 lettera a) D.Lgs.n.267/2000 nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'art.169 D.Lgs.n.267/2000. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale;
 - b sovrintendere alle funzioni dei Dirigenti e coordinarne l'attività;
 - c predisporre, sulla base della direttiva stabilita dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - d organizzare e dirigere il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla giunta;
 - e riesaminare, annualmente, sentiti i dirigenti, l'assetto organico dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - f dirigere l'ufficio del controllo di gestione;
 - f essere componente del nucleo di valutazione;
 - g partecipare con funzione consultiva alle sedute di Giunta e di Consiglio, se richiesto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio;
 - h avocare, sospendere, revocare, annullare, riformare in caso di necessità e con idonea motivazione l'adozione di atti amministrativi affidati alla competenza dei dirigenti;
 - i presiedere le commissioni di concorso per le assunzioni dei dirigenti ed esercitare gli atti di gestione del personale ad essi riferiti;
 - l sostituire i dirigenti in caso di assenza o impedimento, e ogni qualvolta non sia possibile procedere in via ordinaria. Le motivazioni della sostituzione devono essere espresse.
- 5 La nomina del Direttore Generale è revocata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La revoca può intervenire in ogni momento del mandato.

Art. 65

Il Vice Segretario Generale

1 E' istituita la figura professionale del Vice Segretario Generale, nominato dal Sindaco tra i Dirigenti o funzionari responsabili di servizio dell'Ente in possesso di laurea idonea all'accesso in carriera dei Segretari Comunali, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale, per coadiuvarlo nello svolgimento di tutte le sue funzioni o sostituirlo nei casi di vacanza assenza o impedimento, assumendone le funzioni previo provvedimento sindacale.

2 L'impedimento, di fatto o di diritto, del Segretario Generale deve risultare dagli atti d'ufficio.

Art. 66

Le attribuzioni dei Dirigenti

1 Spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti.

2 Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

3 I Dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale.

4 Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale e in particolare:

- a formulano proposte al Sindaco, ai fini dell'elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti, di delibere o di altri atti di competenza Comunale;
- b forniscono al direttore generale gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- c curano l'attuazione dei programmi definiti dal Sindaco, dalla giunta e dal consiglio ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ad essi, con l'indicazione precisa delle risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
- d rispondono nei confronti del Direttore Generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati
- e partecipano alla delegazione trattante per la definizione dei contratti collettivi decentrati;
- f definiscono gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- g adottano provvedimenti di sostituzione di collaboratori in singoli incarichi in casi di accertata inefficienza nella specifica attività dei livelli sottordinati e verificano e controllano l'attività dei funzionari anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia degli stessi;
- h presiedono le commissioni di gara e di concorso;
- i hanno la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- l stipulano i contratti compresi gli atti di compravendita;
- m adottano gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- n curano i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- o rilasciano le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
- p richiedono pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e la fornitura delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza degli stessi;
- q dirigono settori anche ad interim allorché vi sia assenza temporanea di colleghi dirigenti responsabili di settore;

r verificano periodicamente l'organizzazione e la gestione dei settori e dei servizi; adottano iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazioni di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

s esercitano funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo degli uffici e dei collaboratori diretti, ed emanano ordini e direttive nell'ambito delle loro attribuzioni;

t coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti, dopo averli individuati ai sensi della legge 7-8-1990, n. 241 e s.m.i.;

u emettono ordinanze, valide nell'ambito territoriale del Comune, per l'attuazione dei regolamenti, degli atti amministrativi generali e delle prescrizioni che regolino in modo generale ed astratto la materia;

v esprimono pareri e rilasciano le attestazioni da inserire od apporre nelle deliberazioni e appongono i visti alle determinazioni ai sensi della vigente normativa;

w adottano tutti gli ulteriori atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

5 I Dirigenti possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

6 I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

7 La copertura dei posti di qualifica dirigenziale di alta specializzazione previsti nella pianta organica può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

8 Possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato, sia per dirigenti che per alte specializzazioni, fermi restando i requisiti per le qualifiche da ricoprire. Limiti, criteri e modalità di stipula ulteriori sono previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

9 L'attribuzione di incarichi dirigenziali può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi e non può eccedere nel tempo il mandato del Sindaco.

10 Gli incarichi dirigenziali sono revocati nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per violazioni particolarmente gravi o reiterate.

11 Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza e professionalità, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo dal Sindaco.

12 Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

13 Gli incarichi di direzione di aree funzionali ovvero di settori di attività possono essere conferiti dal Sindaco, mediante decreto motivato, a tempo determinato, comunque per periodo di tempo non superiore al mandato sindacale. Il rinnovo di tali incarichi è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal Dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi dell'Ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione del relativo trattamento economico.

Art. 67

Le Determinazioni

1 I Dirigenti esercitano la loro attività di gestione mediante l'adozione di apposite determinazioni. Tali atti sono soggetti alle ordinarie cautele e la loro numerazione è unica per ogni settore, debitamente registrata e datata. Le determinazioni vengono affisse all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi.

2 Le determinazioni possono essere adottate anche dai responsabili dei servizi come individuati dal PEG.

Art. 68

Controlli interni

- 1 Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 30/07/99 sono stabiliti i controlli interni per rispondere alle seguenti esigenze:
 - a Garantire la legittimità, regolarità e correttezza della azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - b Verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di armonizzare anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
 - c Valutare la prestazione del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
 - d Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
- 2 Apposito regolamento disciplina la materia.

Sez. II - La responsabilità

Art. 69

Pareri dei responsabili

1 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Dirigente del settore interessato e, qualora comporti impegno di spesa e diminuzione di entrata, del dirigente di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri sono inseriti nelle deliberazioni.

2 Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

3 Il Consiglio e la Giunta Comunale, i relativi Presidenti o, autonomamente, il Sindaco possono richiedere, con atto speciale o generale o con apposita istanza, la collaborazione del Segretario Generale per l'espressione di pareri consultivi, affinché l'azione svolta dall'Ente sia conforme ai principi posti dall'ordinamento giuridico per il conseguimento degli scopi prefissati dagli amministratori e dalla legge. Analoga collaborazione potrà essere richiesta dai Dirigenti al Segretario Generale, preliminarmente all'adozione di determinazioni.

4 Oltre ai pareri necessari di cui al primo e al secondo comma, su ogni proposta di deliberazione o determinazione viene richiesto, nel rispetto dell'art. 1 comma 2 legge 241/90, anche il parere istruttorio, con rilevanza interna, del Capo Servizio, ove esista.

5 Nel caso che il Comune non abbia il Dirigente di settore il parere è espresso dal Direttore Generale dell'Ente, se nominato, e, in via subordinata, dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze. In caso di assenza del Dirigente competente per materia, il parere compete a chi lo sostituisce.

6 I soggetti di cui al primo, al secondo e al terzo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

7 I Dirigenti preposti sono responsabili, ognuno per il proprio ambito di competenza, delle procedure e della esecuzione delle deliberazioni di cui al primo comma, fatti salvi i vincoli posti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 per i responsabili dei procedimenti amministrativi.

Art. 70

Responsabilità verso il Comune

- 1 Per gli amministratori e per il personale dell'Ente si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
- 2 Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, il Dirigente che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- 3 Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale, al Direttore Generale o Dirigente, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art 71

Responsabilità dei contabili

- 1 Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di pubblico denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
- 2 Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
- 3 L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

Sez. III - L'ordinamento dei servizi pubblici locali

Art. 72

Disposizioni generali e forme di gestione

1 Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplificazione delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico e civile secondo le leggi in riferimento al Titolo V del D.Lgs. n.267/2000.

2 Gli organi istituzionali e burocratici del Comune sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

3 Il Comune per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4 Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale nei modi e nelle forme previste dal presente statuto e nel rispetto del principio fondamentale di una netta separazione fra funzioni di indirizzo e vigilanza e funzioni di gestione.

5 Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e le forme di gestione dei pubblici servizi conformemente alla legge; in particolare, a seconda della tipologia, delle caratteristiche e delle dimensioni del servizio, la gestione potrà essere effettuata in una delle seguenti forme:

- a) In economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno gestirlo con altre modalità;
- b) Con affidamento a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale;
- c) A mezzo di azienda speciale anche consortile;
- d) A mezzo di istituzione;
- e) A mezzo di società di capitali;
- f) A mezzo di associazioni e fondazioni, limitatamente ai servizi culturali e del tempo libero.

6 La scelta della forma di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dal presente Statuto.

Art. 73

Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative

1 Il Comune, fatti salvi i principi di imparzialità e buon andamento, può conferire, per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni all'Amministrazione, lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di provvedimenti finali ovvero lo svolgimento di attività materiali di supporto all'esercizio delle funzioni.

2 Il conferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialità mediante procedure di evidenza pubblica.

Art. 74

L'azienda speciale

- 1 Per la produzione di beni e servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale possono essere costituite aziende speciali.
- 2 Ove si tratti di servizi che per loro natura possano essere riuniti convenientemente, potrà essere costituita una sola azienda che provveda a più servizi, tenendo contabilità separata per ciascuno di essi.
- 3 L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto.
- 4 Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- 5 I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
- 6 Gli organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale e rimangono in funzione fino all'insediamento dei nuovi organi.
- 7 Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda è formato da un numero dispari di componenti, compreso il presidente, determinato dallo Statuto dell'azienda ed è nominato dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e siano in possesso di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti; sul possesso di tali requisiti la deliberazione di nomina deve recare specifica e congrua motivazione.
- 8 Il Presidente è nominato dal Sindaco, prima della nomina relativa agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 9 Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato per mezzo di concorso pubblico per titoli ed esami; lo Statuto dell'azienda può prevedere casi di convenzione a termine che preveda collaborazione esterna ad alto contenuto professionale per la direzione dell'azienda o per chiamata diretta nei termini previsti dalla legge.
- 10 L'ordinamento dell'azienda è disciplinato dallo Statuto, che è approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune: l'organizzazione ed il funzionamento amministrativo e tecnico dell'azienda sono disciplinati dalla stessa con propri regolamenti.
- 11 Lo Statuto dell'azienda prevede forme autonome di controllo della gestione e un'apposito collegio di revisori dei conti.

12 L'Ente Locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

13 Ai fini di cui al comma precedente sono fondamentali i seguenti atti:

- il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- il conto consuntivo;
- il bilancio di esercizio.

14 Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

15 L'azienda speciale può essere trasformata mediante atto unilaterale deliberativo del Consiglio Comunale in società per azioni di cui il Comune può rimanere azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

Art. 75

L'istituzione

1 Per lo svolgimento di servizi sociali e assistenziali il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di apposite istituzioni che sono organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale.

2 Ove si tratti di servizi che per loro natura possano essere riuniti convenientemente, potrà essere costituita una sola istituzione che provveda a più servizi, tenendo contabilità separate per ciascuno di essi.

3 Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale e rimangono in funzione sino all'insediamento dei nuovi organi.

4 Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

5 Il Consiglio di Amministrazione è formato fino ad un massimo di 5 componenti ed è nominato dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e che siano in possesso di provata competenza tecnica ed amministrativa nelle materie nelle quali opera l'istituzione; sul possesso di tale requisito la deliberazione di nomina deve recare specifica e congrua motivazione.

6 Il Presidente è nominato dal Sindaco prima degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

7 Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'istituzione, è nominato dal Sindaco tra i funzionari del Comune, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 10 del presente articolo.

8 L'ordinamento dell'istituzione è disciplinato dal presente Statuto e il suo funzionamento dall'apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

9 Per il suo funzionamento l'istituzione si avvale, di regola, di personale del Comune incaricato dal Sindaco.

10 Ove la dimensione dell'istituzione o la complessità dei servizi svolti lo rendano necessario, la Giunta Comunale può prevedere nella pianta organica un adeguato numero di posti per il funzionamento dell'istituzione.

11 La revisione economico-finanziaria è effettuata dallo stesso Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, il quale vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; l'istituzione effettua al suo interno le stesse forme di controllo di gestione previste dal presente Statuto per il Comune, con le modalità prescritte dal Regolamento.

12 L'istituzione presenta al Consiglio Comunale, ogni 6 mesi, una relazione sull'andamento della gestione.

13 Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

14 Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

15 Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 76

Disposizioni comuni alle aziende speciali ed alle istituzioni

- 1 L'azienda e l'istituzione assumono quale metodo di governo quello della programmazione annuale o pluriennale degli obiettivi da attuarsi mediante uno o più progetti finalizzati di esecuzione e informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- 2 Il Consiglio Comunale determina le finalità delle aziende e delle istituzioni e fornisce indirizzi che debbono essere puntualmente osservati; così come il Sindaco e la Giunta, esercita la vigilanza sull'andamento dei servizi anche attraverso richieste di documenti e informazioni alle quali non può essere opposto il segreto d'ufficio; verifica annualmente i risultati della gestione.
- 3 Gli eventuali costi sociali, quali esenzioni o riduzioni tariffarie, agevolazioni per fasce sociali, attivazione di servizi socialmente utili, ma non economicamente redditizi e simili, sono coperti dal Comune mediante quota delle proprie entrate fiscali.
- 4 Le aziende e le istituzioni hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; a tale fine nel mese di settembre procedono alla verifica della gestione finanziaria e ove si riscontri squilibrio o previsione di squilibrio, adottano i provvedimenti di riequilibrio, secondo quanto prescritto dai regolamenti.
- 5 Per la revoca, le dimissioni, la decadenza e le cessazioni per altre cause di singoli amministratori, si applicano le norme di cui al presente Statuto.
- 6 Le dimissioni di oltre la metà del Consiglio di Amministrazione, comportano la cessazione dell'intero esecutivo.
- 7 Nelle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo le nomine in sostituzione sono effettuate dal Sindaco appena ricevuta la comunicazione relativa al verificarsi della vacanza.
- 8 Le aziende e le istituzioni si intendono formalmente costituite al momento di acquisto dell'esecutività delle deliberazioni di prima nomina dei rispettivi organi.
- 9 Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono corrisposte le indennità e il rimborso delle spese previste dalla legge in analogia a quanto corrisposto agli amministratori del Comune.

Art. 77

La società per azioni o a responsabilità limitata

1 Per la produzione di beni e servizi di rilevanza pubblica, economica e imprenditoriale il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2 La società per azioni o a responsabilità limitata si intende formalmente costituita al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese.

Sez.IV - Forme associative istituzionali - Accordi di programma

Art.78

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni.

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n.449 al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 79

Convenzioni

- 1 Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2 Il Comune adopera l'istituto della convenzione per una più razionale utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali, quando ritenga che esso sia più idoneo, funzionale ed economico della creazione di altri enti o organismi autonomi e distinti.
- 3 La convenzione può avere per oggetto l'espletamento di qualsiasi funzione o servizio e precipuamente l'istruzione scolastica, l'ufficio tecnico o altri servizi amministrativi istituzionali, le istituzioni culturali, l'informatica, la realizzazione di iniziative e programmi speciali, e simili, per i quali risulti più utile l'apporto di più enti locali, sia in relazione all'ampiezza e alla qualità del servizio e in relazione alla dotazione di risorse e strumenti che possono essere utilizzati.
- 4 La convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e doveri, le garanzie, nonché le conseguenze in caso di inadempimento e i meccanismi per farle valere e le forme di controllo sulla gestione e l'andamento del servizio, stabilendone le modalità. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli altri partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in nome e per conto degli enti deleganti.

Art. 80

Consorzi

1 Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 D.Lgs.n.267/2000, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2 A tal fine il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo del presente Statuto, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3 Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed è disciplinato dalle stesse norme prescritte per le aziende speciali in quanto compatibili.

4 Lo Statuto del Consorzio ne disciplina l'ordinamento e l'organizzazione e ne indica gli organi; possono essere previsti, oltre all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio dei Revisori dei Conti.

5 La convenzione di cui al comma 2 del presente articolo, oltre agli elementi prescritti dall'art. 81, del presente Statuto, deve prevedere la trasmissione a tutti gli enti consorziati degli atti fondamentali del consorzio; lo Statuto, a sua volta, prevede che tali atti siano contestualmente pubblicati nell'Albo Pretorio di ciascun ente consorziato.

6 Al Consorzio può essere affidata sia la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, sia la gestione di servizi sociali; al consorzio può essere altresì affidata l'esecuzione delle opere necessarie all'espletamento del servizio.

7 Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., si applicano le norme previste per le aziende speciali.

8 Il Consorzio si intende costituito al momento della stipulazione della convenzione da parte dei rappresentanti degli enti che lo costituiscono.

9 Il Comune non può partecipare a più di un consorzio con i medesimi soggetti. Ove si vogliano affidare al consorzio altri servizi, si procederà alle opportune modifiche dello Statuto e della convenzione e, ove sia il caso in relazione alle caratteristiche dei vari servizi, si potranno costituire all'interno del consorzio unità organizzative funzionali per le diverse attività.

10 I Consorzi devono trasmettere ai Difensori Civici dei Comuni consorziati gli atti di competenza dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e devono attenersi negli atti disciplinanti i rapporti con il Comune ai principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi di cui al presente Statuto.

11 Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 81

Accordi di programma

1 Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni connesso adempimento, così come previsto dall'art. 34 D.Lgs.n.267/2000..

2 L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi della normativa vigente.

3 Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena decadenza.

Art. 82

Unione dei comuni

1 Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione dell'unione dei Comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2 L'atto costitutivo e lo stesso statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

3 Lo statuto deve comunque prevedere il Presidente dell'Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni associati garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4 L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5 Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Si applicano in particolare le norme in materia di composizione degli organi comunali; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Ente. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 83

Associazioni Intercomunali

- 1 Il Consiglio Comunale promuove l'istituzione della Associazione Intercomunale finalizzata alla gestione associata di una pluralità di funzioni e all'organizzazione di servizi.
- 2 L'Associazione è costituita con delibera consiliare adottata a maggioranza assoluta con la quale vengono approvati l'Atto Costitutivo e il Regolamento della associazione.
- 3 Il regolamento dell'Associazione Intercomunale deve:
 - a Individuare gli organi di governo dell'Associazione disciplinando le modalità per la loro elezione prevedendo comunque che il Presidente della Associazione sia eletto tra i Sindaci dei Comuni associati e che gli altri eventuali organi vengano formati da componenti degli organi dei Comuni Associati;
 - b Disciplinare le modalità per il conferimento delle funzioni e per il trasferimento della organizzazione e dei servizi dai singoli Comuni all'Associazione prevedendo modalità per definire gli eventuali successori;
 - c Dettare le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Associazione prevedendo la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato o comandato degli enti partecipanti;
 - d Regolare le forme di utilizzazione del personale.

Capo VII

Finanza e contabilità

Art. 84

Ordinamento

- 1 L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
- 2 Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3 Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 85

Attività finanziaria del Comune

- 1 Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
- 2 I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3 Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
- 4 Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare i soggetti più deboli della popolazione.

Art. 86

Amministrazione dei beni comunali

1 Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2 I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3 Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 87

Attività contrattuale

1 Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2 La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3 La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 88

La revisione economico-finanziaria

1 Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio di revisori composto da 3 membri, nel rispetto delle cause di incompatibilità di cui all'art.236 D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il compenso dei revisori è stabilito da appositi decreti ministeriali e con la delibera di nomina si stabiliscono le modalità e la quantificazione dello stesso ai sensi dell'art.241 D.Lgs.n.267/2000.

2 I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3 Essi durano in carica 3 anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato e per tutte le altre ipotesi previste dall'art.235 del D.Lgs.n.267/2000.

4 I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5 Il Collegio dei revisori dei conti partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale qualora venga espressamente invitato dai relativi Presidenti.

6 Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di cui all'art.239 del D.Lgs. n.267/2000 e segnatamente:

- a collabora con il Consiglio Comunale, ai sensi del comma precedente, nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Apposita previsione regolamentare fisserà le modalità per l'esercizio di tali funzioni.

7 Nella relazione di accompagnamento della proposta di approvazione del conto consuntivo il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione futura.

8 I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale, al Sindaco ed ai Capi Gruppo.

Art. 89

Il controllo di gestione contabile e la contabilità economica

- 1 L'Ente si dota di contabilità per centri di responsabilità e di costo sulla base dei criteri e procedure indicate dal Regolamento di Contabilità.
- 2 Tale contabilità è coordinata alla contabilità finanziaria e conduce ad un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.
- 3 Il regolamento comunale di contabilità prevede i criteri del controllo di bilancio e di gestione interno ai Settori e del programma di bilancio, secondo i principi della programmazione e del controllo per centri di costo.
- 4 I Dirigenti, oltre a svolgere funzioni di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo, hanno la gestione di parte del bilancio per quanto di loro competenza, gestita in forma autonoma, quale centro di costo o spesa, nell'ambito del bilancio dell'Ente.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 90

Il criterio interpretativo dello Statuto e dei Regolamenti

- 1 Le disposizioni dello Statuto hanno carattere normativo. Esse s'interpretano con i canoni ermeneutici relativi agli atti di legge, di cui all'art.12 delle preleggi.
- 2 I regolamenti hanno carattere e natura di atti amministrativi per la loro interpretazione valgono le disposizioni del Codice Civile (artt. 1362-1371).

Art. 91
La deliberazione dello Statuto
ed entrata in vigore

1 Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2 Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3 Divenuta esecutiva la delibera di approvazione dello Statuto, lo Statuto è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

4 Esso è, altresì, affisso all'albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

5 Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.